

SEDE LEGALE: Via degli Speciali 17 – Loc. Venturina Terme 57021 CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)
Telefono: +39 0565 85761 Fax: +39 0565 857690 Posta Certificata: cbaltamaremma@pcert.it - consorzio@pec.collinelivornesi.it
C.F. 01779220498 Sito web: www.cbtoscanacosta.it

DECRETO DEL PRESIDENTE

N°08 del 05 Maggio 2014

**Immobile uso civile abitazione località Torraccia Comune di Piombino
Risoluzione del rapporto di comodato immobiliare**

IL PRESIDENTE

- Vista la L.R. 27 dicembre 2012 n.79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di modifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994).
- Vista la delibera dell'Assemblea Consortile n°06 del 27 febbraio 2014 ad oggetto: "Integrazione di tutti gli organi e contestuale soppressione consorzi di bonifica di cui alla l.r. 34/94, con conseguente subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del nuovo Consorzio di bonifica n. 5 Toscana Costa : presa d'atto";
- Visto il decreto del Presidente n°01 del 05 Marzo 2014 ad oggetto: "Separazione delle funzioni tra indirizzo politico/amministrativo e attività gestionale/amministrativa: presa d'atto";
- Vista la delibera dell'Assemblea Consortile n°08 del 27 febbraio 2014 ad oggetto: "Adozione del bilancio per l'esercizio finanziario 2014";
- Visto il contratto di comodato immobiliare stipulato tra il Consorzio di bonifica della Val di Cornia nella persona del Presidente, Sig. Priami Giovannai, a ciò autorizzato con delibera della Deputazione amministrativa n.24 del 17/04/1991, ed il Sig. Chelini Settimio, ad oggetto il fabbricato ad uso civile abitazione adiacente all'impianto idrovoro posto in loc.Torraccia nel comune di Piombino catastalmente individuato nel foglio 1 particella 103;
- Visto l'art.2 del contratto sopra indicato: "*La durata del presente comodato è di anni uno con decorrenza da oggi e pertanto scadrà il 16 luglio 1992. Per la risoluzione del rapporto dovrà essere data disdetta da inviarsi da una delle parti all'altra, mediante lettera raccomandata con r.r., almeno trenta giorni prima della scadenza. In assenza di tale lettera il presente contratto di comodato si intenderà tacitamente rinnovato per l'anno successivo e così di anno in anno*";

Il Direttore
f.f. Roberto Pandolfi



Il Presidente
Giancarlo Vallesi



CONSORZIO DI BONIFICA N°5 TOSCANA COSTA

Istituito ai sensi della Legge Regionale 79/2012


SEDE LEGALE: Via degli Speciali 17 – Loc. Venturina Terme 57021 CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)

Telefono: +39 0565 85761 Fax: +39 0565 857690 Posta Certificata: cbaltamaremma@pcert.it - consorzio@pec.collinelivornesi.it

C.F. 01779220498 Sito web: www.cbtoscanacosta.it

- Visto l'art.1809 del codice civile secondo cui: *“il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità all'uso. Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno del committente, questi può esigerne la restituzione immediata”*;
- Considerato che per questo immobile il Consorzio ha inoltrato richiesta all'agenzia del demanio di trasferimento a titolo gratuito dell'immobile demaniale posto in località Torracchia, ai sensi dell'art. 2 comma 7 L.136/2001, sulla base della sussistenza dei presupposti previsti nella normativa sopra evidenziata e dal successivo parere dell'avvocatura generale dello Stato (diritto di usufrutto a favore dei consorzi e non utilizzabilità più del bene per fini idraulici e di bonifica);
- Considerato che l'agenzia del demanio ha espresso parere positivo, autorizzando l'avvio dell'iter per il trasferimento a titolo gratuito previo accatastamento a spese del consorzio, iter che non si è ancora completato;
- Considerato che dall'esame del parere dell'avvocatura generale (*“La disposizione in oggetto, che non può essere intesa come tendente ad una misura di patrimonializzazione degli enti beneficiari...”*), della circolare dell'agenzia del demanio, del parere ANBI e del consulto telefonico con l'avv. Baldassari, si perviene alla constatazione che lo scopo della norma che concede la possibilità del trasferimento a titolo gratuito di aree e fabbricati demaniali, non sia quello di arricchire il patrimonio dei Consorzi beneficiari del trasferimento, ma di coadiuvare le loro attività istituzionali, tra le quali certamente non rientra l'alienazione, l'affitto o la concessione in uso a terzi.
- Considerato che l'immobile oggetto di comodato d'uso è adiacente ad un impianto di bonifica di sollevamento meccanico delle acque che è stato dotato di sistema di telecontrollo per cui viene meno anche un'eventuale esigenza di presidio dell'impianto stesso;
- Considerato che sono venuti a mancare tutti i presupposti per il proseguimento del contratto di comodato d'uso così come stipulato nel 1991;
- Ritenuta la regolarità degli atti;
- Per quanto espresso nelle premesse;

Il Direttore
f.f. Roberto Pandolfi



Il Presidente
Giancarlo Vallesi



